



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile (02.05)  
(OR. en)**

**9391/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0094 (NLE)**

**EEE 39  
CH 15  
TRANS 130  
AVIATION 78**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	<a href="#">26 aprile 2012</a>
n. doc. Comm.:	COM(2012) 187 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE istituito a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2012) 187 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.4.2012  
COM(2012) 187 final

2012/0094 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE  
istituito a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo in merito a una modifica  
dell'allegato XIII (Trasporti)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con l'integrazione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (cfr. punto 64a dell'allegato XIII dell'accordo SEE<sup>1</sup>) è stato instaurato tra le Parti contraenti dell'accordo SEE un regime comune che consente ai vettori aerei di tutti gli Stati del SEE di prestare servizi aerei su tutto il territorio del SEE.

Lo stesso regime è stato instaurato tra l'UE e la Svizzera, per i vettori aerei svizzeri e comunitari, con l'inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nell'accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo<sup>2</sup>.

Il medesimo regime è stato instaurato anche tra la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE, per i vettori aerei svizzeri e EFTA-SEE, con l'inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio (convenzione di Vaduz)<sup>3</sup>.

Secondo gli Stati EFTA, tuttavia, tre tipi di servizi aerei continuano a porre problemi nell'ambito dei regimi attuali:

- i) prestazione, ad opera di un vettore aereo svizzero, di servizi aerei da uno Stato membro dell'UE a uno Stato EFTA-SEE e viceversa;
- ii) prestazione, ad opera di un vettore aereo dell'UE, di servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA-SEE e viceversa;
- iii) prestazione, ad opera di un vettore aereo EFTA-SEE, di servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa.

Per abolire queste restrizioni giuridiche in modo da collegare i mercati dell'aviazione stabiliti dai tre accordi suddetti occorre concedere ai vettori aerei di uno Stato non firmatario dell'accordo corrispondente lo stesso diritto di prestare servizi aerei di cui godono i vettori aerei di una Parte contraente dell'accordo in questione (cioè i vettori aerei svizzeri per quanto riguarda l'accordo SEE, i vettori aerei dell'UE per quanto riguarda la convenzione di Vaduz e i vettori aerei EFTA-SEE per quanto riguarda l'accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo).

La Svizzera e gli Stati EFTA-SEE propongono pertanto di modificare i tre accordi suddetti nel modo seguente:

- i) l'accordo SEE deve essere modificato per concedere ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE a uno Stato EFTA-SEE e viceversa;
- ii) la convenzione di Vaduz deve essere modificata per concedere ai vettori aerei dell'UE il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA-SEE e viceversa;

---

<sup>1</sup> Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011 del 19 luglio 2011 (GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62).

<sup>2</sup> Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 7 aprile 2010 (GU L 106 del 28.4.2010, pag. 20).

<sup>3</sup> Decisione del Consiglio EFTA n. 1/2012, del 22 marzo 2012, che modifica l'appendice dell'allegato Q della convenzione (Trasporto aereo).

iii) l'accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo deve essere modificato per concedere ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa.

Per garantire l'entrata in vigore contemporanea delle decisioni contenenti le modifiche da apportare ai tre accordi occorre collegarle mediante una clausola di reciprocità.

È nell'interesse dell'Unione che un vettore aereo dell'UE possa prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA-SEE e viceversa. Le modifiche che si prevede di apportare all'accordo SEE, all'accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo e alla convenzione di Vaduz creeranno un mercato integrato dei servizi aerei che copra l'intero territorio del SEE e della Svizzera, sulla base del regolamento (CE) n. 1008/2008.

## **2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

Gli Stati EFTA-SEE e la Svizzera approvano la presente proposta.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Le modifiche proposte dell'allegato XIII dell'accordo SEE, che figurano in allegato al progetto di proposta di decisione del Consiglio,

consistono nell'inserimento di una nuova lettera tra le attuali lettere a) e b) del punto 64a in considerazione dell'aggiunta, alla fine dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1008/2008 quale integrato nel SEE, di un nuovo paragrafo che riconosce ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'Unione europea a uno Stato EFTA-SEE, e viceversa, alle stesse condizioni applicate ai vettori aerei dell'Unione europea e EFTA-SEE.

Questo presuppone, da un lato, che l'Unione europea e la Svizzera concedano ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'Unione europea alla Svizzera e viceversa e, dall'altro, che la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE concedano ai vettori aerei dell'Unione europea il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.

A tal fine, l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE dipenderà dall'entrata in vigore delle necessarie modifiche dell'accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo e della convenzione di Vaduz.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE istituito a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 2011<sup>5</sup>, che integra nell'accordo il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità<sup>6</sup>.
- (2) Lo stesso regime è stato instaurato tra l'UE e la Svizzera, per i vettori aerei svizzeri e comunitari, con l'inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica<sup>7</sup>.
- (3) Il medesimo regime è stato instaurato anche tra la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE, per i vettori aerei svizzeri e EFTA-SEE, con l'inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio (convenzione di Vaduz)<sup>8</sup>.
- (4) Occorre pertanto modificare l'allegato XIII dell'accordo SEE per concedere ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE a uno Stato EFTA-SEE e viceversa,

---

<sup>4</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>5</sup> GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

<sup>6</sup> GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

<sup>7</sup> Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 7 aprile 2010 (GU L 106 del 28.4.2010, pag. 20).

<sup>8</sup> Decisione del Consiglio EFTA n. 1/2012 del 22.3.2012.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XIII dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## **ALLEGATO**

### ***Progetto di***

## **DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.**

**del**

### **che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. ... del ...<sup>9</sup>.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 2011<sup>10</sup>, che integra nell'accordo il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)<sup>11</sup>.
- (3) Le Parti contraenti intendono garantire ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa.
- (4) Le Parti contraenti intendono inoltre garantire ai vettori aerei comunitari il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato EFTA-SEE alla Svizzera e viceversa.
- (5) A tal fine il Comitato misto SEE deve riconoscere, a condizioni di reciprocità, ai vettori aerei svizzeri il diritto di operare da uno Stato membro dell'UE a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Il punto 64a (Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIII dell'accordo è così modificato:

---

<sup>9</sup> GU L ... del ..., pag. ...

<sup>10</sup> GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

<sup>11</sup> GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

1. l'attuale adattamento b) è rinumerato come adattamento c).
2. Dopo l'adattamento a) è inserito l'adattamento seguente:

"b) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

“6. I vettori aerei svizzeri hanno la facoltà di prestare servizi aerei, alle stesse condizioni dei vettori aerei dell'Unione europea e EFTA-SEE, da uno Stato membro dell'Unione europea a uno Stato EFTA-SEE e viceversa, a condizione, da un lato, che l'Unione europea e la Svizzera concedano ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'Unione europea alla Svizzera e viceversa e, dall'altro, che la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE concedano ai vettori aerei dell'Unione europea il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.

Con il presente regolamento sono abrogate tutte le limitazioni a questo regime derivanti da accordi bilaterali o multilaterali esistenti che vincolino l'Unione europea, da una parte, e gli Stati EFTA-SEE, dall'altra." "

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo all'adozione, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo<sup>12</sup>, oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore dell'accordo tra l'UE e la Svizzera che concede ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa, da un lato, o dell'accordo tra gli Stati EFTA-SEE e la Svizzera che concede ai vettori aerei comunitari il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA-SEE e viceversa, dall'altro.

#### *Articolo 3*

Il presidente del Comitato misto SEE informa la Svizzera dell'adozione della presente decisione nonché, se del caso, dell'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

---

<sup>12</sup> [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

*I segretari  
del Comitato misto SEE*